

CONTRATTO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI DELL'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA – DISTRETTO DI TREVISO, PER UNA DURATA DI 36 MESI (CUP I98I25000700005 - CIG B9BD533A75)

VALORE DEL CONTRATTO: ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 36/2023, l'importo dei lavori massimo spendibile è € 3.110.000,00 (i.v.a. esclusa), inclusi € 60.000,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso.

Il valore del contratto non costituisce il minimo garantito per l'impresa, atteso che l'Amministrazione non è obbligata a contrarre, ma solo ad affidare mediante ordinativi i lavori di manutenzione che si dovessero rendere necessari nel corso della durata del contratto e nel rispetto delle clausole e delle condizioni ivi fissate.

L'Amministrazione sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi riguardanti i lavori effettivamente disposti dal D.L. ed eseguiti dall'impresa per far fronte alle necessità manutentive, durante il periodo di vigenza dell'appalto.

Provvedimento di aggiudicazione: determinazione del dirigente n. .../2025

DISCIPLINA CONTRATTUALE

L'anno 2026 il giorno .. del mese di

tra

AZIENDA U.L.S.S. N. 2 – MARCA TREVIGIANA, con sede legale in Treviso, via Sant'Ambrogio in Fiera, 37 - C.F./P.I. 03084880263, qui rappresentata, giusta deliberazione del Direttore Generale n. ... del 2026, dall'ing. Giovanni Dinarello, nato a Bassano del Grappa (VI) il 13 dicembre 1962, nella sua qualità di Direttore responsabile della U.O.C. Servizi tecnici e

patrimoniali, di seguito denominata per brevità “Azienda Ulss” o “Amministrazione”,

e

....., con sede legale a (..), via .., C.F./P.IVA .., in persona del legale rappresentante sig., nato a il .., residente a (..) in via n. .., identificato mediante carta d’identità rilasciata dal Comune di (..), in qualità di legale rappresentante, di seguito denominata per brevità “Impresa”;

premessi che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 599 del 13 marzo 2026 è stata avviata la gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici” (di seguito indicato per brevità “Codice”), con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 50, comma 4 del medesimo Codice, al fine di concludere un contratto d’appalto della durata di 36 mesi per l’affidamento dei lavori di cui in oggetto;
- con determinazione del dirigente n. ... del 2025 si è proceduto all’aggiudicazione definitiva della procedura di gara in oggetto alla ditta, che ha offerto il ribasso d’asta del ..,%, sottoponendo l’efficacia di tale aggiudicazione all’esito positivo dei controlli avviati per verificare l’insussistenza delle cause di esclusione dalla gara, come previsto dagli artt. 94-95 del d.lgs. 36/2023;
- i controlli avviati per verificare l’insussistenza delle cause di esclusione dalla gara attraverso l’acquisizione della relativa documentazione sul sistema FVOE, istituito presso l’ANAC, hanno dato esito positivo;

- le parti possono formalizzare il contenuto dei reciproci obblighi attraverso la stipula del presente contratto;

- il termine dilatorio previsto dall'art. 18, comma 3, lett. d) del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. risulta scaduto il 2026.

**TUTTO CIO' PREMESSO, CON LA PRESENTE SCRITTURA
PRIVATA, TRA LE PARTI SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

Art. 1 – Oggetto del contratto d'appalto

Con il presente contratto vengono fissate le condizioni per l'esecuzione degli interventi di "lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici degli immobili dell'Azienda Ulss 2 Marca trevigiana, per il periodo di 36 mesi – Distretto di Treviso" che saranno affidati dall'Amministrazione nel periodo di vigenza del presente contratto, nella misura che verrà stabilita dall'Amministrazione medesima, in relazione alle proprie esigenze.

Art. 2 – Rispondenza alle specifiche tecniche e sede operativa

I lavori in oggetto dovranno essere realizzati in conformità alle indicazioni contenute nelle specifiche tecniche di cui alla documentazione di gara e che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L'Appaltatore deve avere/istituire in sito compreso entro il raggio di 100 km dalla sede principale dei lavori, il Presidio Ospedaliero di Treviso, piazza Ospedale n. 1, una sede operativa (comprensiva di magazzino, fornito di adeguati materiali e mezzi d'opera), tale da fungere da sede operativa per le maestranze impiegate negli interventi dell'appalto. La sede operativa deve permanere per tutta la durata del contratto, indipendentemente dalle prestazioni richieste dall'Azienda nell'ambito dell'appalto, pena la risoluzione del contratto. L'Appaltatore deve comunicare eventuali variazioni della sede operativa, che comunque dovrà avere le

caratteristiche sopra indicate. Prima della stipula l'Appaltatore è tenuto a comunicare l'indirizzo della sede operativa. Gli uffici effettuano una verifica sull'esistenza della sede mediante visura camerale. In alternativa, qualora la sede non sia ancora trascritta nella visura, l'Appaltatore deve fornire copia della richiesta alla locale Camera di Commercio. Gli uffici si riservano di effettuare apposito sopralluogo ai locali della sede operativa per verificare l'adeguatezza degli stessi.

Art. 3 – Esecuzione dei lavori

L'Impresa si obbliga a eseguire tutte le lavorazioni, oggetto del presente contratto, che si renderanno necessarie nell'arco della durata temporale dello stesso e che saranno richieste di volta in volta dall'Amministrazione, con le modalità indicate nel Capitolato speciale d'appalto e di seguito indicate.

L'Impresa si impegna a eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di cui al presente atto, nonché di quelle vigenti.

L'impresa dovrà assicurare, altresì, il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente appalto.

Art. 4 – Responsabile del contratto

Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, l'Impresa è tenuta a comunicare all'Amministrazione le generalità del Responsabile e del suo eventuale sostituto, al quale affidare il coordinamento di tutte le attività volte all'adempimento degli obblighi contrattuali. Tale Responsabile garantirà la continuità in caso di assenza attraverso un sostituto autorizzato a tutti gli effetti a farne le veci. Il Responsabile rivestirà l'incarico di rappresentante dell'impresa e avrà poteri decisionali per trattare e concordare con il Responsabile unico del progetto (RUP) e con il Direttore Lavori (D.L.) le azioni tecniche inerenti lo

svolgimento dei lavori oggetto del presente atto.

Art. 5 – Corrispettivo

In corso di esecuzione dei lavori sono erogati all'Impresa, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto e a saldo del corrispettivo dell'appalto secondo le modalità indicate agli artt. 19, 20 e 21 del Capitolato speciale d'appalto.

Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorché non materialmente allegati:

- il progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori composto da:

Relazione generale e quadro economico dell'opera;

Piano di sicurezza e di coordinamento;

Elenco prezzi unitari;

Computo metrico estimativo;

CSA – Parte amministrativa;

CSA – Parte tecnica;

CSA – Relazione CAM

Elenco sedi

- il piano operativo di sicurezza dell'appaltatore, nonché quelli delle eventuali imprese subappaltatrici di cui all'allegato XV punto 3 del D.Lgs. 81/2008;

- Disciplinare di gara;

- Polizze a garanzia;

- Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 ottobre 2025 con le Prefetture Uffici Territoriali del Governo, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione

nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; Patto di integrità in materia di contratti pubblici; Codice di comportamento, adottato dall'Azienda Ulss 2 Marca trevigiana con delibera del Direttore Generale n. 2356 del 13 novembre 2024, relativo al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e attuato con D.P.R. 13 giugno 2023 n. 81.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare quelle richiamate nelle premesse del presente atto.

Art. 7 – Modalità di esecuzione

L'esecuzione dei lavori sarà attivata mediante specifici "Ordinativi di lavoro" firmati dal D.L. e saranno eseguiti e contabilizzati come indicato all'art. 8 della Parte Amministrativa del Capitolato Speciale, al quale si rimanda per la relativa disciplina.

Art. 8 - Durata

Il presente contratto ha durata di 36 mesi decorrenti dalla sua sottoscrizione.

Il contratto si intenderà concluso al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- al raggiungimento del termine temporale contrattuale;
- al raggiungimento dell'intero importo contrattuale autorizzato.

Art. 9 – Modalità di determinazione del corrispettivo

L'importo "a misura" è definito con l'applicazione del ribasso offerto in fase di gara sull'Elenco prezzi unitari, applicati alle quantità eseguite.

Si applica l'art. 22 del Capitolato speciale per la revisione e l'adeguamento prezzi.

Art. 10– Oneri a carico dell'Impresa

L'impresa, rimanendo esclusa ogni forma di responsabilità dell'Amministrazione, s'impegna ad applicare le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro ai propri dipendenti, nonché a far fronte agli obblighi di legge in materia di

previdenza, assistenza sociale, assicurazione dei lavoratori e di igiene e sicurezza del lavoro.

L'Impresa, nell'espletamento dei lavori, è obbligata ad adottare ogni provvedimento e cautela necessari ad assicurare e garantire la sicurezza e salubrità delle condizioni di lavoro del proprio personale, nel pieno rispetto di tutte le leggi e norme vigenti in materia, con particolare riferimento al d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Art. 11 – Subappalto

Il subappalto è autorizzato nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e in particolare dell'art. 119 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., nei limiti indicati dall'Impresa stessa nell'offerta.

Le Parti danno atto che l'Impresa ha dichiarato che intende subappaltare alcuni interventi nei limiti di legge del ..% dell'importo contrattuale.

L'Amministrazione, ai sensi dei Protocolli di legalità di cui all'art. 18 del presente atto, non autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alla procedura di gara e non risultate aggiudicatarie.

L'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Si richiama integralmente il disposto dal capo 9 del C.S.A. Parte amministrativa.

Art. 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Le parti assumono altresì gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di fatturazione elettronica.

La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà essere intestata e indirizzata a (indirizzo) Codice Fiscale – P.IVA – Codice univoco di riferimento (). La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 D.L. n. 6/2014, e dalle successive disposizioni attuative. In particolare, il concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica i codici CUP e CIG; l'omessa indicazione dei predetti codici comporta l'impossibilità per la Stazione Appaltante di procedere al pagamento della fattura.

L'Impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di Treviso della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

A tal fine si impegna a comunicare all'Amministrazione:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente, ovvero nel caso di conti correnti già esistenti "dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica".

Art. 13 – Cauzione

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento delle prestazioni contrattuali, l'impresa presta cauzione definitiva di €, mediante polizza fidejussoria n., emessa il .. da a, contestualmente

alla stipula del presente atto.

La cauzione definitiva è costituita a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime. Resta salva in ogni caso la facoltà dell'Amministrazione di agire per ottenere il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito per l'inadempimento dell'impresa. L'Amministrazione ha diritto, inoltre, di avvalersi della cauzione definitiva per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dell'affidamento in caso di risoluzione del contratto disposta in danno.

Art. 14 – Assicurazione

L'impresa ha prodotto la seguente polizza assicurativa, richiesta ai sensi dell'art. 117, comma 10 del d.lgs. 36/2023, a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, polizza C.A.R. e RCT n. /, emessa il da s.p.a. a, valevole per l'intera durata del contratto pari all'importo stabilito all'art. 30 del C.S.A.

Art. 15 – Danni

L'Impresa si assume ogni responsabilità per gli eventuali danni cagionati a terzi dal proprio personale durante lo svolgimento dei lavori e delle prestazioni oggetto del presente atto, obbligandosi a tenere indenne l'Amministrazione da conseguenti pretese e diritti di terzi, manlevandolo da ogni conseguenza dannosa.

L'impresa ha l'obbligo e l'onere di eseguire le attività di manutenzione oggetto del presente accordo a perfetta regola d'arte.

L'impresa si obbliga a tenere indenne l'Amministrazione da ogni controversia o

causa diretta o indiretta, dipendente da omissioni o violazioni della normativa vigente delle quali essa impresa è la sola responsabile.

Art. 16 – Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tale caso sarà applicata a carico dell'impresa oggetto dell'informativa anche una penale del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto o altro subcontratto una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata e automatica del subappalto, previa revoca dell'autorizzazione ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate successivamente informazioni interdittive di cui all'art. 84 suddetto. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementalmente della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni della Prefettura.

Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, comma 3 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o, in caso di diniego di iscrizione nella White-list in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui all'art. 91 del predetto decreto o nelle more dell'iscrizione nelle

predette White-list.

Oltre che nei casi espressamente previsti dal Codice, le parti convengono ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile che l'Amministrazione ha diritto di risolvere il presente contratto nel caso in cui l'Impresa abbia dato luogo, ancorché sussistano contestazioni, domande o riserve in corso di esecuzione, anche a uno solo degli inadempimenti come indicati nel C.S.A.

La risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione trasmessa a mezzo p.e.c. La risoluzione comporta l'incameramento della cauzione definitiva in favore dell'Amministrazione, nonché il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Art. 17 – Disciplina applicabile

Per tutto quanto non espressamente pattuito dalle Parti nel presente atto, nonché nei documenti allegati, si rinvia alla disciplina dettata al riguardo dal d.lgs. n. 36/2023, dal codice civile e dalla normativa vigente in materia.

Con la sottoscrizione del presente atto, l'impresa dichiara che i documenti allegati e comunque menzionati nel presente sono stati dalla stessa attentamente visionati e pertanto accettati senza riserva alcuna.

Art. 18 - Norme per la prevenzione della corruzione e Protocolli di legalità

L'Impresa prende atto che, sulla base della legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e della delibera C.I.V.I.T. n. 72 del 11 settembre 2013 “Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione”, l'Azienda Ulss n. 2 Marca trevigiana ha approvato il Piano aziendale per la prevenzione della corruzione 2026-2028, contenuto nel PIAO, pubblicato nel sito www.aulss2.veneto.it – Sez. Amministrazione Trasparente, e si impegna a

osservarne il contenuto. La violazione degli obblighi derivanti può costituire causa di risoluzione del contratto.

L'Impresa, inoltre, si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 9 ottobre 2025, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, nonché le clausole pattizie di cui al Patto d'integrità sottoscritto in data 6 aprile 2017 dall' "Azienda Socio – Sanitaria" con la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Treviso (Allegati).

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, l'Appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla Stazione Appaltante e alla Prefettura competente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera/nell'esecuzione dei servizi/delle forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma precedente.

L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini

dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ., qualora nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del cod. pen.

La Stazione Appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 cod. civ. qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322 bis, 346-bis, 353 e 353-bis cod. pen.

La risoluzione del contratto o del subcontracto nei casi previsti dal Protocollo di legalità non comporta obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite, al netto dell'applicazione delle penali previste.

Art. 19 – Risoluzione di diritto

Il presente contratto è risolto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

1) qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informative interdittive ai sensi dell'art. 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.

In tal caso, sarà applicata a carico della "Ditta Aggiudicataria", oggetto dell'informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte dell'"Azienda Socio -

Sanitaria”, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L’Impresa si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui ai predetti Piani, Protocolli e Patti e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

2) in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera in ogni caso inadempimento grave:

- la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall’autorità giudiziaria;
- l’inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- l’impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell’opificio.

3) nel caso in cui l’Impresa sia inadempiente all’obbligo di dare comunicazione tempestiva all’ “Azienda Socio – Sanitaria” e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell’impresa, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del cod. pen.

4) ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis cod. pen.

Nell'ipotesi di cui sopra vi sarà altresì la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto.

L'Impresa si impegna a inserire nel contratto di subappalto o in altro eventuale subcontratto una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata e automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informative interdittive ai sensi dell'art. 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i..

L'Impresa si obbliga, altresì, a inserire nel contratto di subappalto o nell'eventuale subcontratto una clausola che preveda anche l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o dell'eventuale subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

Nell'ipotesi di cui sopra vi sarà altresì la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto.

L' "Azienda Socio - Sanitaria" ai sensi dei suddetti Protocolli di legalità, non autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

Art. 20 – Ulteriori adempimenti e obblighi informativi

L'Impresa si impegna ad adempiere a quanto disposto dall'art. 86 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., che prevede che "i legali rappresentanti degli organismi societari nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al Prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85".

Si impegna altresì a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contrattanti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

Si impegna, infine, per il periodo che va dalla stipulazione del contratto sino alla conclusione dei lavori (servizi o forniture), a non celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere che possa interessare l'esecuzione del contratto, le erogazioni di pagamento, sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e quindi farla presente alla Stazione Appaltante.

Art. 21 – Codice di comportamento

La "Ditta Aggiudicataria", con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di

condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, ai sensi dell’art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R. e dal Codice di comportamento dei dipendenti dell’Azienda Ulss n. 2 Marca trevigiana, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 1356 del 13 novembre 2024 e pubblicato nel sito www.aulss2.veneto.it - Sez. Amministrazione Trasparente.

L’Impresa si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che a qualunque titolo sono coinvolti nell’esecuzione del presente contratto.

La violazione degli obblighi di cui ai regolamenti sopra citati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

Art. 22 – Trattamento dati personali

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti dall’Impresa formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.

Nello specifico, i dati personali forniti dall’Impresa saranno raccolti presso l’“Azienda Socio - Sanitaria”, per le finalità inerenti alla gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire per finalità inerenti alla gestione del rapporto contrattuale.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi a esso conseguenti ai sensi di legge.

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al d.lgs. 196/2003 come sopra modificato.

In relazione al trattamento dei dati conferiti, l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

L'impresa è tenuta al rispetto di tutto quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i.

Art. 23 – Spese per tasse, imposte e bolli

La presente scrittura privata è soggetta a registrazione in “caso d'uso”, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986.

Sono a completo ed esclusivo carico dell'Impresa tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto, nessuna eccettuata o esclusa, nonché quelle di bollo e di registrazione.

Art. 24 – Foro Competente

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto sono devolute all'Autorità Giudiziaria competente, che è stata individuata dalle parti in via esclusiva nel Tribunale di Treviso.

E' pertanto escluso il deferimento ad arbitri.

Art. 25 – Rinvio

Per le clausole non espressamente richiamate dal presente contratto, le parti rinviano a quanto già prescritto nel Capitolato speciale (Allegato n. 2). In caso di discordanza tra il Capitolato speciale e il contratto, prevale il presente contratto.

Per quanto non espressamente previsto o disciplinato, si fa riferimento alle norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alle norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

Il presente documento informatico, che consta di n. 18 pagine intere e n. ... righe della diciannovesima, dopo essere stato letto, approvato e confermato, viene firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 dalle parti sotto indicate

PER L'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA

Il Direttore U.O.C. Servizi tecnici e patrimoniali

Ing. Giovanni Dinarello

PER L'APPALTATORE -

Il Rappresentante legale

Sig.*

*(Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005)